

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30791 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: SESSA RENATA
Data Udienza: 18/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Valle Paolo nato a PAVIA il 28/02/1962

avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Lucia Odello,
che nel riportarsi alla memoria depositata ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Francesco Bianchi che ha richiamato i motivi di ricorso e il motivo
aggiunto e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. È proposto ricorso avverso la sentenza del 6 novembre 2025 con la quale la
Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di

Roma il 13 novembre 2024, ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena inflitta a Paolo Valle in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per i quali era stato dichiarato colpevole, rideterminando nella medesima misura anche la pena accessoria prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fall.

2. L'imputato, tramite il difensore di fiducia, deduce undici motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione di nullità derivante dall'omessa notifica all'imputato del provvedimento di rinvio d'ufficio della prima udienza fissata per il giudizio di primo grado, disposto in ragione dell'emergenza Covid.

2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello concernente la dedotta nullità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., con la quale era stato acquisito il processo verbale di contestazione dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti ai fini della deliberazione. Assume che tale ordinanza sia stata adottata dopo che il Tribunale si era già ritirato in camera di consiglio per la decisione e dopo che le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni.

2.3. Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale e di quello soggettivo del reato di bancarotta documentale.

Secondo la prospettazione difensiva, il fatto che il Valle non fosse stato contattato dal curatore impedirebbe di ricondurre la mancata consegna delle scritture contabili a condotte di sottrazione o distruzione, anche perché difetterebbe la prova che egli fosse a conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento. Tali circostanze escluderebbero, ad avviso del ricorrente, la possibilità di fare applicazione dell'art. 49 legge fall., norma che presupporrebbe la conoscenza del fallimento attraverso la notifica della relativa sentenza.

Sostiene inoltre che non sarebbe stato provato il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, sia in ragione della mancata conoscenza delle richieste del curatore, sia per l'assenza di ulteriori elementi valorizzati dall'accusa, sia, infine, per la presenza di elementi di segno contrario, quali il rapporto tra l'entità dei debiti, al netto di quelli tributari, e il valore non elevato delle distrazioni, circostanza

che aveva comportato l'esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.

Deduce altresì che non emergerebbe la prova né dell'irregolare tenuta delle scritture contabili sino al 2011, né dell'insufficienza di quelle consegnate dal commercialista alla polizia giudiziaria ai fini della ricostruzione delle movimentazioni societarie, posto che proprio sulla base di tale documentazione erano stati formulati i capi di imputazione concernenti le distrazioni contestate ai capi E) ed F). La successiva omessa tenuta delle scritture avrebbe, al più, potuto integrare l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, difettando comunque la prova del dolo richiesto per la più grave fattispecie contestata.

Rileva, infine, che tutti tali profili erano stati specificamente prospettati con i motivi di appello e che la Corte territoriale non li avrebbe adeguatamente esaminati.

2.4. Col quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dalle ipotesi distrattive contestate.

In particolare, osserva che la Corte territoriale ha sostanzialmente riconosciuto l'insussistenza della distrazione contestata al capo b), relativa a macchinari e attrezzature risultati oggetto di vendita giudiziaria, senza tuttavia pronunciare l'assoluzione, limitandosi a fare riferimento ad un generico ridimensionamento delle condotte distrattive, esito al quale era già pervenuto il Tribunale escludendo l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Rileva altresì che la sentenza impugnata non fornisce alcuna risposta alle censure formulate in relazione agli ulteriori capi c) e d). Quanto al capo c), era stata prospettata la possibile inoffensività della condotta alla luce della riconosciuta rideterminazione dell'importo distratto; quanto al capo d), era stata evidenziata l'indeterminatezza del calcolo delle rimanenze, che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione per insufficienza della prova.

2.5. Col quinto motivo deduce violazione di legge con riferimento alla mancanza di prova dei reati di cui ai capi e) ed f) dell'imputazione, quale conseguenza dell'eventuale accoglimento del secondo motivo di ricorso concernente l'inutilizzabilità del processo verbale di contestazione.

2.6. Col sesto motivo lamenta omessa motivazione in relazione alle censure formulate con riguardo ai capi e) ed f).

Deduce che, con l'atto di appello, era stato evidenziato come gli importi indicati quali distrazioni, in quanto corrispondenti al fatturato, non costituissero

ricavi, dovendosi da essi detrarre i costi sostenuti per l'acquisto dei beni venduti; tali somme, pertanto, non avrebbero potuto logicamente essere considerate oggetto di distrazione.

Sostiene inoltre che la ricostruzione dei flussi bancari operata nel processo verbale di constatazione fosse errata e che tale errore rendesse inattendibili le ricostruzioni contabili utilizzate dall'accusa, come evidenziato dal consulente della difesa.

Su tali profili, la Corte di appello non avrebbe svolto alcuna motivazione.

2.7. Col settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo g), osservando che il processo verbale di constatazione e la documentazione relativa alle cartelle esattoriali concernenti i debiti erariali insoluti (c.d. estratti di ruolo) sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. in modo illegittimo, per le ragioni già illustrate nel secondo motivo di ricorso.

2.8. Con l'ottavo motivo deduce omessa motivazione e violazione di legge ancora con riferimento al reato contestato al capo g).

Lamenta che la Corte di appello non abbia considerato che i crediti tributari, al pari degli altri crediti, non erano stati oggetto di accertamento in sede fallimentare, essendo stato disposto il non farsi luogo all'accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali. Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, l'incertezza della stessa pretesa tributaria, dovendosi inoltre valutare gli eventuali vizi procedurali che il contribuente è legittimato a dedurre avverso gli estratti di ruolo dinanzi al giudice competente, nonché l'eventuale prescrizione maturata.

2.9. Col nono motivo contesta la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione debitoria fiscale di cui al capo g) e il fallimento, osservando che quest'ultimo era stato determinato dall'iniziativa di un diverso creditore e non dell'Erario.

Né, secondo il ricorrente, può affermarsi che il dissesto sia riconducibile alle iniziative intraprese dal creditore pubblico per la riscossione dei tributi non versati.

2.10. Col decimo motivo lamenta il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva specifica, evidenziando la risalenza nel tempo dell'unico precedente risultante a suo carico per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., peraltro ritenuto apoditticamente della stessa indole dei reati per cui si procede.

Contesta altresì la motivazione della Corte di appello nella parte in cui ha fatto comunque leva sulla sussistenza dell'aggravante della pluralità dei fatti di

bancarotta e sul giudizio di bilanciamento già effettuato in termini di equivalenza, sostenendo che l'eventuale esclusione della recidiva e il ridimensionamento delle condotte distrattive avrebbero potuto e dovuto condurre ad una diversa valutazione comparativa tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti.

2.11. Con l'undicesimo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.

3. In data 27 maggio 2026 è stato trasmesso, a mezzo p.e.c., atto contenente un motivo nuovo.

Con esso il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione al rigetto del decimo motivo di appello concernente il riconoscimento della recidiva specifica.

Assume che la Corte territoriale abbia omissis di considerare l'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all'unico precedente penale a suo carico, costituito da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata nel 2002.

Sostiene che il reato oggetto di tale condanna si sarebbe estinto, con conseguente cessazione di ogni effetto penale, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla citata disposizione senza commissione di ulteriori delitti della stessa indole. Evidenzia, inoltre, che i fatti oggetto del presente procedimento risalgono al 2015 e che, pertanto, al momento della loro commissione gli effetti penali derivanti dalla precedente sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dovevano ritenersi già estinti.

Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, l'illegittimità del riconoscimento della recidiva contestata.

4. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati con riguardo alla recidiva e al trattamento sanzionatorio; esso deve essere rigettato nel resto.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La stessa difesa qualifica correttamente il vizio dedotto come nullità a regime intermedio, in ciò concordando con la Corte di appello, ma sostiene che essa si sarebbe verificata nel giudizio e sarebbe pertanto deducibile anche con l'atto di impugnazione.

L'assunto non è condivisibile.

L'omessa notificazione all'imputato del provvedimento di rinvio d'ufficio della prima udienza dibattimentale, disposto in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, attiene infatti ad un atto collocato nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio e non ad una nullità verificatasi nel corso di esso.

Né assume rilievo, in senso contrario, il fatto che la citazione a giudizio fosse stata regolarmente notificata all'imputato, poiché anche la successiva fissazione dell'udienza si colloca comunque in un momento anteriore alla celebrazione del dibattimento. Proprio la già intervenuta *vocatio in iudicium* esclude, del resto, che possa trattarsi di nullità assoluta, confermandone invece la natura di nullità a regime intermedio.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le nullità di tale natura, ove concernano atti preliminari al giudizio, devono essere eccepite entro la deliberazione della sentenza che definisce il grado nel quale si sono verificate e non possono essere dedotte né rilevate successivamente (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Rv. 278815-01; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria, Rv. 249184-01; Sez. 3, n. 13824 del 02/04/2008, Straiano, Rv. 239690-01; Sez. 2, n. 37507 del 30/06/2009, Volpe, Rv. 244887-01; Sez. 5, n. 22413 del 23/04/2009, Messina, Rv. 243510-01).

Ne consegue che la nullità dedotta doveva essere fatta valere entro la deliberazione della sentenza di primo grado.

La Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione di tali principi, rilevando come nel corso delle successive udienze il difensore non abbia formulato alcuna eccezione sul punto, pur essendo stato posto nelle condizioni di esercitare compiutamente le prerogative difensive e di interloquire in ordine al rinvio d'ufficio disposto.

Con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte ha inoltre affermato che, in tema di disciplina emergenziale dettata per la pandemia da Covid-19, l'omessa notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza, conseguente al rinvio d'ufficio disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. 8 marzo 2020, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ove non dedotta nei termini previsti dagli artt.

180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, Rv. 281601-01).

Nel medesimo solco interpretativo si collocano Sez. 5, n. 26434 del 08/06/2022, Rv. 283401-01, relativa all'omessa comunicazione all'imputato della data di rinvio della prima udienza conseguente alla sospensione del processo disposta per eventi sismici, nonché Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, Rv. 287874-01.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

La censura relativa alla dedotta nullità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., con la quale è stato acquisito il processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate, nonché alla conseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti, è stata correttamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale.

Quest'ultima, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha innanzitutto evidenziato che l'esercizio del potere di integrazione probatoria previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. non richiede una specifica ed articolata motivazione, richiamando, in modo pertinente, Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, dep. 16/04/2018, Rv. 272817-01, secondo cui l'eventuale insufficienza della motivazione posta a fondamento dell'acquisizione probatoria non determina inutilizzabilità o invalidità dell'atto, non essendo prevista dall'ordinamento processuale alcuna specifica sanzione al riguardo.

Con riferimento all'ulteriore profilo dedotto dalla difesa, la Corte di appello ha altresì rilevato che, dopo l'acquisizione del documento, le parti furono nuovamente invitate a formulare le proprie conclusioni, così da poter interloquire anche sul materiale probatorio sopravvenuto. Non corrisponde pertanto al vero l'assunto difensivo secondo cui esse sarebbero state private della possibilità di controdedurre sul punto.

Dal verbale dell'udienza del 13 novembre 2024 emerge, infatti, che, dopo l'acquisizione del p.v.c., ritenuto necessario dal Tribunale ai fini della decisione, sia il Pubblico ministero sia il difensore si riportarono alle conclusioni ed alle argomentazioni già svolte nel corso della discussione.

Nessuna lesione del contraddittorio o altra invalidità processuale è dunque ravvisabile nel caso di specie. Dallo stesso verbale risulta, peraltro, che il Tribunale si ritirò in camera di consiglio all'esito della richiesta formulata dal Pubblico ministero e successivamente ne uscì per disporre l'acquisizione del documento richiesto, prima di procedere alla decisione.

Né può trovare applicazione il principio invocato nel ricorso sulla base di Sez. 3, n. 18886 del 03/05/2018, trattandosi di precedente riferito alla diversa ipotesi dell'ammissione di prova testimoniale, rispetto alla quale è stata evidenziata la necessità di individuare preventivamente i temi sui quali la nuova prova deve essere assunta. Esigenza che nel caso in esame non ricorre con riferimento all'acquisizione di documentazione prodotta dal Pubblico ministero.

4. Il terzo motivo di ricorso che fa leva, al fine di escludere la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sulla circostanza che il Valle non fosse stato contattato dal curatore né reso edotto dell'intervenuto fallimento, è infondato.

Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, da ultimo con la sentenza Sez. 5, n. 11576 del 04/03/2026, Rv. 289600 – 01, integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell'amministratore di fatto che non provvede alla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare. In particolare, tale pronuncia ha precisato che a nulla potrebbe rilevare l'eventuale omessa convocazione dell'amministratore a tal fine da parte del curatore. In motivazione, questa Corte ha osservato che l'obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge, indipendentemente da una specifica richiesta formulata da parte della curatela, perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare, e grava anche sull'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ.

Trattasi di principio che, affermato rispetto all'amministratore di fatto, vale ovviamente, e a maggior ragione, per quello di diritto, e quindi per il Valle che rivestiva tale qualifica formale.

Gli obblighi che incombono sull'amministratore discendono direttamente dalla qualifica rivestita e il loro adempimento non può essere messo in discussione adducendo la mancata convocazione da parte del curatore.

Discende dalla legge, innanzitutto, l'obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore.

L'imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all'impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 l. fall., oggi 194 CCII). Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 l. fall., oggi 41 CCII), avente ad oggetto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 l.

fall., oggi 49 CCII), avente ad oggetto i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie. Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l'oggetto e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell'impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore, art. 16), attengono solo ad una parte della documentazione contabile. Mentre la "consegna" di cui all'art. 86 avviene al curatore e riguarda tutta la documentazione contabile ("le scritture contabili [2214 c.c.] e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria"), della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: art. 2220 cod. civ.). Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell'impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione. Attività che, all'evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell'art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel d.P.R. n. 600/1973.

Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescindendo da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare. In tal senso, infatti, l'inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta del curatore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari.

Va quindi da sé che, una volta intervenuto il fallimento con una sentenza pubblicata nei modi di legge, l'amministratore è investito non solo di tutti gli obblighi che gravano su di lui in caso di fallimento ma anche delle relative iniziative che quegli obblighi comportano, comprendendo tale posizione anche la possibilità per l'amministratore di presentarsi in Tribunale per rendere dichiarazioni al curatore nell'ambito del generale dovere di collaborazione che promana dalla disciplina fallimentare, il cui assolvimento consente di esplicitare le proprie ragioni e giustificazioni, se del caso anche con riferimento alla sorte delle scritture contabili. Ove ciò non accada, l'amministratore non potrà addurre a giustificazione delle proprie inadempienze l'eventuale mancata convocazione da parte del curatore.

Né può, per altro verso, essere genericamente addotta la mancata conoscenza dell'intervenuto fallimento, che è per legge reso noto innanzitutto mediante la pubblicazione della sentenza, che viene peraltro emessa all'esito di un procedimento camerale partecipato.

È piuttosto emerso, secondo quanto ricostruiscono i giudici di merito, che, nel caso di specie, vi erano stati tentativi di rintraccio del ricorrente da parte del curatore ma del tutto vani per essersi il Valle, in sostanza, reso irreperibile. E rispetto a tale ipotesi ciò che il ricorso controdeduce riguardo all'effettivo luogo di residenza dell'epoca del Valle e alla sua verificabilità è rimasto affidato a mera prospettazione difensiva non supportata da documentazione idonea a confortarla.

Sicché non può ritenersi improprio il riferimento operato dalla Corte di appello all'art. 49 legge fall., che pone a carico del fallito o dell'amministratore, in caso di società, l'obbligo di comunicare i cambiamenti della residenza o del domicilio, nel caso di specie non assolto dal ricorrente.

Tanto premesso, la Corte di appello, passando alla valutazione del fatto-reato, osserva che ciò che emerge è che il ricorrente, pur avendo proceduto il 10 aprile 2008 a ritirare parte della documentazione custodita presso lo studio del commercialista, nulla aveva poi consegnato al curatore (né dopo la dichiarazione di fallimento né successivamente); e che l'unica documentazione acquisita è quella ritirata dagli stessi operanti della Guardia di finanza presso il commercialista (comunque non sufficiente per ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della società). In particolare, nella sentenza impugnata si dà atto che il curatore, in sede di audizione dibattimentale, aveva espressamente confermato che nulla gli era stato mai consegnato, talché non era stato in grado di ricostruire l'andamento degli affari sociali della compagine fallita.

Quanto poi alla circostanza che la documentazione prelevata dal Valle presso lo studio del commercialista sarebbe stata irrilevante, in quanto riferentesi a operazioni poste in essere "molti anni prima del fallimento", la Corte di appello si è già espressa congruamente anche al riguardo.

Si osserva nella sentenza impugnata, da un lato, che tale circostanza «non corrisponde al vero, tenuto conto che tra i documenti consegnati al Valle in occasione del ritiro anzidetto risultavano presenti tutte le fatture relative agli anni 2007 e 2008 (cfr. ultimo alinea della pag. 1 del verbale), id est gli ultimi due anni di operatività dell'azienda», e che, «dall'altro lato, trattasi di affermazione inverantesi in una mera petizione di principio, posto che i "documenti contabili" ritirati dal Valle, in quanto da questi mai consegnati a nessuno, non sono suscettibili di alcuna valutazione, né in positivo né in negativo».

Anche l'ulteriore affermazione difensiva secondo cui la residua documentazione rinvenuta dagli operanti presso lo studio del commercialista sarebbe stata – invece – sufficiente alla ricostruzione degli affari societari, risulta smentita nella sentenza impugnata che afferma che essa «costituisce petizione di principio del tutto indimostrata e infatti non «attestata» neanche dal consulente di parte, dott. Greco Giuseppe, nel testo della relazione depositata il 18 febbraio 2020, relazione «focalizzata» esclusivamente sull'analisi dei valori delle res asseritamente distratte, non già sulla pretesa completezza della (residua) documentazione rinvenuta presso lo studio del dott. Pratesi».

Né manca la Corte di appello di indicare le ragioni per le quali la condotta omissiva dell'imputato deve ritenersi finalizzata ad arrecare pregiudizio ai creditori o comunque un vantaggio a sé o ad altri.

In proposito la Corte territoriale ha persuasivamente valorizzato molteplici elementi, univocamente conducenti all'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica: l'irreperibilità del Valle, l'omessa consegna della documentazione, pur ritirata dal commercialista, l'omessa presentazione dei bilanci, la totale assenza, dal 2011, di scritture contabili, pur avendo la società poi fallita continuato ad operare (anche con frodi intracomunitarie), elementi che si sono risolti in evidenti ostacoli alla ricostruzione delle vicende societarie con conseguente pregiudizio per le ragioni creditorie.

Ed invero, come ha avuto già modo di affermare questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, Sentenza n. 2228 del 04/11/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 283983 – 01).

Il caso di specie si contraddistingue anche per le condotte distrattive ascritte al Valle che contribuiscono a gettare ulteriore luce in termini di intenzionalità finalisticamente indirizzata al conseguimento di un ingiusto profitto e foriera di pregiudizio per il ceto creditorio.

Pregiudizio rispetto al quale, come ha precisato la Corte di appello richiamando la giurisprudenza di questa Corte, peraltro non necessita la prova della sua effettiva verifica, essendo anche il reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica un reato di pericolo concreto (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 533 del 14/10/2016, dep. 05/01/2017, Rv. 269019 - 01).

Né, a differenza di quanto assume il ricorso, l'intervenuta ricostruzione delle condotte distrattive potrebbe deporre per la sufficienza delle scritture contabili

pervenute nella disponibilità della curatela, dal momento che l'accertamento dell'attività distrattiva risulta piuttosto frutto dello sforzo compiuto dagli organi fallimentari attraverso verifiche effettuate aliunde.

Condotta che, in definitiva, per come ricostruita, esclude anche l'ipotizzabilità della bancarotta documentale semplice di cui la difesa, in ultima analisi, invoca l'applicazione.

Quanto, infine, al riferimento contenuto in ricorso alla contestazione alternativa relativa alla bancarotta fraudolenta documentale cd. generica, è solo il caso di osservare che i giudici di merito hanno ravvisato esclusivamente la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica. L'unica documentazione rinvenuta grazie all'intervento della Guardia di finanza è stata infatti ritenuta del tutto insufficiente ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società ed è stata conseguentemente valutata nell'ambito della complessiva condotta di sottrazione documentale. La condanna riguarda, pertanto, la mancata consegna delle scritture contabili e l'omessa tenuta delle stesse con riferimento al periodo successivo al 2011, nel corso del quale la società aveva continuato ad operare mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti negli anni 2012 e 2013.

5. Il quarto motivo che contesta la confermata sussistenza delle ipotesi distrattive è nel suo complesso infondato.

Privo di pregio è innanzitutto il rilievo sulla mancanza di una espressa assoluzione in relazione alla distrazione contestata al capo b).

Il fatto che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto che effettivamente determinati beni (i macchinari e le attrezzature) non potessero ritenersi distratti risultando essi alienati in sede esecutiva (come da verbale prodotto all'udienza del 13 novembre 2024), non abbia poi assolto l'imputato limitatamente a tale condotta distrattiva, non si è risolto nella violazione di legge denunciata dalla difesa.

Ed invero, costituisce ormai principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020, dep. 09/04/2021, Rv. 281031 – 01; in termini analoghi, Sez. 5, Sentenza n. 41539 del 10/10/2024, Rv. 287170 – 01, che ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva non è

configurabile l'aggravante di più fatti di bancarotta nel caso di una pluralità di condotte distrattive, temporalmente contigue e aventi tutte ad oggetto beni mobili, seppur differenti sul piano materiale, quali denaro e arredi).

In applicazione di tale principio, ove venga meno una delle condotte contestate come distrattive, non necessariamente si deve giungere all'assoluzione dell'imputato limitatamente ad essa quando permangono comunque le altre condotte distrattive che, come nel caso di specie, unitamente a quella venuta meno, costituivano un *unicum* omogeneo che, come tale, è stato già unitariamente valutato. Importante è piuttosto che, in una tale ipotesi, si tenga conto del ridimensionamento della condotta complessiva e si proceda, come accaduto nel caso di specie, ai conseguenti aggiustamenti della pena.

Quanto poi all'altro profilo, di cui pure si duole il ricorrente col quarto motivo di ricorso, relativo alle distrazioni di cui alle lettere c) e d) dell'imputazione, si osserva che la Corte di appello, a differenza di quanto deduce la difesa, non si è limitata a prendere atto del ridimensionamento delle condotte distrattive quanto ad entità del valore sottratto, ma ha anche proceduto a rideterminare la pena riducendola.

Il Collegio territoriale, sebbene sinteticamente, prende atto delle risultanze della consulenza di parte, già peraltro valorizzate nella sentenza di primo grado, e della necessità di ridimensionamento del valore complessivo delle *res* oggetto di distrazione (distrazioni che peraltro lo stesso consulente neppure esclude), e in tal senso conclude ridimensionando, in particolare, il rilievo degli ammanchi relativi alla liquidità bancaria riconducibile ad affidamenti, ed escludendo, come detto, i macchinari e le attrezzature (oggetto di vendita in sede esecutiva).

Tuttavia, poi, sottolinea la ricorrenza delle ulteriori operazioni distrattive, in specie in relazione ai ricavi degli anni 2012 e 2013, nei quali la società continuò ad operare "in nero", ponendo in essere, tra l'altro, numerose frodi intracomunitarie, come da verbale di constatazione del 6 maggio 2015. E non manca di precisare al riguardo la Corte di appello che tali distrazioni non possono essere «minimizzate», rendendo manifesta una costante attività di distrazione e di svuotamento delle risorse societarie (ricavi, nella specie).

In definitiva, non è ravvisabile il vizio lamentato dalla difesa per non essere state tali voci oggetto di specifica assoluzione, anche per gli importi eccedenti il valore indicato dal consulente della difesa, nella ricorrenza dell'unitario reato contestato, già ridimensionato con l'esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità da parte del Tribunale e ulteriormente dalla Corte di appello mediante corrispondente riduzione della pena. Quest'ultima è stata determinata nel minimo edittale di tre anni in ragione del già riconosciuto bilanciamento delle

attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto all'aggravante della pluralità dei fatti, costituiti dalla bancarotta documentale e patrimoniale, nonché alla recidiva. Bilanciamento che, peraltro, come si dirà, dovrà essere nuovamente valutato dal giudice del rinvio a seguito dell'esclusione della recidiva.

6. Il quinto motivo, che lamenta violazione di legge con riferimento alla mancanza di prova in ordine alle distrazioni di cui ai capi e) ed f) dell'imputazione (fatturato), quale conseguenza dell'inutilizzabilità del processo verbale di contestazione eccepita col secondo motivo di ricorso, è privo di pregio.

In relazione ad esso non possono che richiamarsi le considerazioni svolte al precedente paragrafo 3 del presente provvedimento, cui integralmente si rinvia, in ordine all'utilizzabilità del documento acquisito dalla Corte territoriale.

7. Anche il sesto motivo, che lamenta un vuoto motivazionale rispetto a determinati profili esposti nell'atto di appello relativamente agli atti distrattivi di cui ai capi e) ed f), è infondato.

La Corte territoriale, sul punto, ha, in aderenza a quanto osservato dal primo giudice, dato conto delle operazioni effettuate nelle annualità 2012 e 2013, che, pur nella minore quantificazione operata dal consulente di parte, manifestano comunque una costante attività di svuotamento delle risorse societarie.

Le argomentazioni svolte nelle conformi pronunce di merito appaiono, in definitiva, adeguate e non vengono scalfite dalle critiche difensive.

Vero è che il calcolo dei ricavi deve tener conto dei costi; tuttavia, nel caso di specie, ciò che si assume distratto è l'intero importo del fatturato, al netto dell'IVA, ossia dell'incassato, e rispetto a tale impostazione la difesa si limita a lamentare genericamente la mancata deduzione dei costi, senza neppure precisare se e in che termini la società li abbia sostenuti.

Significativi sono, peraltro, i riferimenti contenuti nella sentenza di primo grado ad atti immediatamente depauperativi rimasti privi di giustificazione, quali prelievi effettuati allo sportello, bonifici ricevuti e assegni emessi all'ordine del traente «me medesimo» e portati all'incasso dal Valle, per complessivi euro 229.566,86.

8. Quanto ai rilievi formulati con il settimo motivo, con i quali, in relazione alla cd. bancarotta fiscale di cui al capo g), si deduce l'illegittima acquisizione del processo verbale di constatazione e dei relativi prospetti concernenti le cartelle esattoriali riferite a debiti erariali rimasti insoluti, mediante richiamo delle censure già svolte con il secondo motivo di ricorso, valgono anche in tal caso le

considerazioni esposte al precedente punto 3 del presente provvedimento, al quale integralmente si rinvia.

9. L'ottavo motivo di ricorso è infondato, poiché prospetta aspetti privi di rilievo ai fini della valutazione della sussistenza del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, consistenti, nel caso di specie, nel sistematico mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali della società.

A nulla potrebbe, innanzitutto, rilevare la circostanza, prospettata dalla difesa, secondo cui i crediti tributari e previdenziali non sarebbero stati accertati in sede fallimentare, essendosi disposto il non farsi luogo all'accertamento del passivo per mancanza di attivo.

La debitoria tributaria che assume rilievo ai fini della consumazione del reato in argomento è quella che, accumulatasi prima del fallimento, ha contribuito a determinarlo portando la società al dissesto; tale debitoria, nel caso di specie, non risulta essere stata seriamente posta in discussione dal ricorrente, che mira piuttosto a insinuare dubbi circa la sua esistenza attraverso l'argomento in scrutinio.

L'accertamento della debitoria in sede fallimentare costituisce un *posterius* rispetto alla consumazione del reato ed è, peraltro, eventuale, potendo anche mancare per le più diverse ragioni, tra le quali la mancanza di attivo, che consente agli organi della procedura di non procedere all'accertamento del passivo. Del resto, lo stesso creditore potrebbe decidere di non insinuare al passivo fallimentare il proprio credito, ove ritenga insufficiente l'attivo disponibile alla sua soddisfazione.

La verifica dei crediti in ambito fallimentare attiene unicamente alla loro ammissibilità ai fini della composizione della massa creditoria, ovvero dello stato passivo fallimentare, ed è effettuata secondo gli specifici parametri propri della procedura concorsuale, improntati precipuamente alla regola della *par condicio creditorum* e alla certezza dell'antiorità del credito rispetto al fallimento.

Non è dunque con l'accertamento del credito in ambito fallimentare che esso assume giuridica esistenza, essendo l'accertamento del passivo fallimentare unicamente funzionale alla selezione dei crediti che presentano i requisiti necessari per poter trovare soddisfazione nel concorso con gli altri creditori. Come opportunamente sottolineato anche dal Procuratore Generale nella memoria in atti, tale accertamento rileva ai soli fini della composizione della massa creditoria e quindi esclusivamente in ambito endofallimentare («il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di impugnazione producono effetti soltanto ai fini del concorso», art. 96, ult. co., l.

fall.; cfr. art. 204, comma 5, CCII; v. sul punto Sez. 1, civile, Ordinanza n. 7772 del 22/03/2024, Rv. 670650 – 01).

D'altra parte, gli estratti di ruolo e le cartelle esattoriali, ove non contestati, costituiscono idonea base probatoria dell'esistenza del credito tributario e previdenziale. Del resto, è proprio sulla base di tali atti che tali crediti vengono ordinariamente ammessi al passivo fallimentare in assenza di contestazioni (cfr., al riguardo, la giurisprudenza civile e, segnatamente, Sez. U, Sentenza n. 33408 del 11/11/2021, Rv. 662698 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 32399 del 12/12/2025, Rv. 676560 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 37006 del 16/12/2022, Rv. 666460 – 01).

D'altra parte, un credito, per essere ammesso al passivo fallimentare, deve generalmente preesistere al fallimento, salvo che si tratti dei cd. crediti prededucibili gravanti sulla massa anche se sorti successivamente all'apertura della procedura.

Sicché l'eventuale mancato accertamento del debito in ambito fallimentare non potrebbe in alcun modo riflettersi sulla configurabilità del reato di bancarotta impropria da sistematico inadempimento della debitoria erariale, che, al pari degli altri reati fallimentari, si consuma con la dichiarazione di fallimento.

Né, per altro verso, possono assumere rilievo le ulteriori doglianze difensive, parimenti tese a porre in dubbio l'inadempimento del debito tributario o, quanto meno, il suo esatto ammontare, attraverso argomentazioni generiche e non pertinenti.

Si lamenta, infatti, che si sarebbero dovuti apprezzare eventuali vizi procedurali che il contribuente è legittimato a far valere in relazione agli estratti di ruolo, nonché l'eventuale prescrizione. Si tratta, all'evidenza, di argomenti prospettati in termini meramente astratti, senza alcun riferimento a specifici vizi concretamente riscontrabili. Tali questioni, peraltro, in assenza di impugnazione dei ruoli o delle cartelle esattoriali, neppure prospettata dal ricorrente, non potrebbero comunque assumere rilievo ai fini che qui interessano, essendo la relativa valutazione riservata al giudice tributario.

10. Il nono motivo, con il quale si contesta la sussistenza del nesso eziologico tra l'esposizione debitoria fiscale di cui al capo g) e il fallimento, adducendo, da un lato, che quest'ultimo sarebbe stato dichiarato su istanza non già del creditore erariale ma di altro creditore, è infondato.

Far dipendere l'integrazione oggettiva del reato di bancarotta impropria cd. fiscale, sotto il profilo del nesso eziologico, dalla circostanza che il fallimento sia stato dichiarato, o meno, su istanza del creditore erariale è errato.

Non rileva, infatti, chi abbia proposto l'istanza di fallimento, bensì che il fallimento venga dichiarato e, a monte, che le operazioni dolose poste in essere dall'amministratore abbiano determinato o contribuito a determinare il dissesto che ha poi condotto alla dichiarazione di fallimento. Quest'ultima, peraltro, potrebbe intervenire anche su richiesta del Pubblico Ministero.

Dall'altro lato, il ricorso assume che difetterebbe la prova che il dissesto sia collegato ad iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione del credito. Tuttavia, anche tale argomento, per come prospettato, è inconferente.

Il dissesto costituisce un *prius* rispetto alle possibili iniziative del creditore, pur rappresentabili da parte dell'autore delle operazioni dolose e, quindi, rilevanti sotto il profilo dell'elemento soggettivo, nonché rispetto alla stessa dichiarazione di fallimento, che può intervenire, come detto, anche a prescindere da iniziative creditorie, su richiesta del Pubblico Ministero. Circostanza, questa, che evidentemente non fa venir meno il nesso causale eventualmente esistente tra le condotte dolose e il dissesto.

La stessa pronuncia Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Rv. 288351 – 01, citata in ricorso, nel ribadire quali siano i parametri oggettivi e soggettivi ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ha precisato, in motivazione, che, mentre l'art. 216 l. fall., richiamato dal primo comma dell'art. 223, si riferisce al "fallimento" in senso formale, ossia al provvedimento giurisdizionale, il secondo comma dell'art. 223 l. fall. fa riferimento, invece, al "fallimento" in senso sostanziale, cioè alla "situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in essere dal suo ceto gestorio".

Sicché l'art. 223 l. fall., nel richiedere la sussistenza del nesso causale tra condotta e fallimento, non può che alludere all'estremo della relazione eziologica costituito dal dissesto e non al provvedimento giurisdizionale che accerta il fallimento, il quale rileva piuttosto sul piano della consumazione del reato.

La circostanza che l'art. 329 del Codice della crisi d'impresa, che riproduce testualmente l'art. 223 l. fall., nel descrivere la fattispecie di cui al n. 2 del secondo comma sostituisca il termine "fallimento" con quello di "dissesto", non sottende alcuna volontà innovativa, ma costituisce piuttosto il recepimento della consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, al fine di conferire ulteriore precisione semantica al precetto.

In definitiva, ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, non è l'immediato depauperamento della società, che può anche non verificarsi nell'immediatezza, bensì la creazione o l'aggravamento di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della

società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa).

Specificamente, riguardo all'integrazione della bancarotta impropria cd. fiscale, inquadrabile nella previsione incriminatrice delle operazioni dolose causative del fallimento di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., non è necessario che la declaratoria di fallimento derivi dall'iniziativa del creditore pubblico, dovendosi invece avere riguardo all'incidenza della debitoria nella causazione del dissesto cui ha fatto seguito il fallimento.

Incidenza che, secondo quanto posto in luce dalla Corte territoriale, ricorre nel caso di specie, risultando che la sistematica omissione del pagamento delle obbligazioni fiscali e previdenziali fu programmata e attuata sin dai primi anni di attività, già dopo due anni dall'avvio, e dolosamente protratta fino al fallimento, con i prevedibili aggravii derivanti dagli interessi e dalle sanzioni che ne sono conseguiti. Nella sentenza di primo grado si fa riferimento ad un debito erariale superiore a euro 500.000, risultante dagli estratti di ruolo, i quali costituiscono peraltro concrete iniziative intraprese dall'Erario per la riscossione del credito, in quanto destinati ad innescare, unitamente alle cartelle esattoriali, in caso di persistente inadempimento, le procedure esecutive.

Tanto ha senz'altro, quanto meno, contribuito a cagionare il dissesto che ha poi condotto al fallimento della società, come adeguatamente concluso dai giudici di merito.

La valutazione compiuta dai giudici di merito depone sia per la prevedibilità in concreto del dissesto-fallimento, sia per la rilevanza causale, rispetto ad esso, della condotta di sistematico inadempimento del debito fiscale e previdenziale.

La sistematica omissione degli obblighi tributari e previdenziali, che peraltro si accompagnava a sistematiche distrazioni e ad ulteriori inadempimenti, di là dal vantaggio derivante dall'immediato mancato esborso di denaro, è andata evidentemente ad incidere sulla situazione della società, aggravandola in modo progressivo e definitivo. D'altronde, la circostanza che la società non fu in grado di far fronte neppure al debito, secondo quanto rappresenta lo stesso ricorso, di entità non rilevante, che condusse il creditore a chiedere il fallimento, costituisce piuttosto un indice della situazione nella quale essa ormai versava.

La ricostruzione dei giudici di merito è nel suo complesso in linea con i principi affermati da questa Corte in materia di bancarotta impropria cd. fiscale.

È pacifico che, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possano consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della relativa esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali (cfr., tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 – 01; più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 19108 del 24/04/2026, Rv. 290001 – 01).

In tal senso, è stato più in generale affermato che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. Ne consegue che anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali costituisce una scelta imprenditoriale dolosa idonea a determinare uno stato di gravissima e irreversibile esposizione debitoria della società, tale da condurne al fallimento (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione).

Ed invero, il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, pur risolvendosi di fatto, nell'immediato, in un risparmio per la società, anche ove essa versi già in situazione di illiquidità, non può essere ricondotto al concetto di «interesse dell'impresa» idoneo a giustificare la decisione gestionale che l'abbia determinato ove, come ritenuto dai giudici di merito nel caso di specie, esso sia riconducibile ad una scelta sistematica preordinata ad eludere il pagamento del debito erariale e destinata, proprio per il suo protrarsi, a produrre conseguenze gravemente dannose per la società. Né può assumere rilievo, in linea generale, l'eventuale insufficienza delle risorse societarie, circostanza che dovrebbe semmai indurre all'adozione di ben diverse scelte gestionali.

Come ha avuto modo di osservare in motivazione Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 – 01, il sistematico inadempimento dei debiti erariali e contributivi, se da un lato arreca sicuri vantaggi all'impresa sotto forma di risparmio dei relativi costi, dall'altro aumenta ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali, rendendo prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046). Sicché tale pronuncia conclude che non può certamente escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame l'autofinanziamento realizzato attraverso il

mancato pagamento delle imposte e delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive soltanto gli effetti di breve periodo e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento, senza incidere sugli effetti di medio periodo derivanti dalla crescita esponenziale del debito (così in motivazione Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684).

A fronte dei principi sopra richiamati, ormai costituenti *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta impropria cd. fiscale, e della corretta impostazione seguita dai giudici di merito, il ricorso si limita ad evidenziare, da un lato, la circostanza, priva di rilievo, che il fallimento sia stato dichiarato su istanza di un creditore diverso da quello erariale e, dall'altro lato, a sostenere che difetterebbe la prova del collegamento tra il dissesto e le iniziative del creditore pubblico per la riscossione del credito. Aspetti che, come si è detto, rimangono estranei al perimetro applicativo della fattispecie in esame.

Né, tanto meno, le circostanze evidenziate dalla difesa potrebbero avallare la conclusione secondo cui, per effetto di esse, sarebbe rimasta incerta l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, alla luce di quanto già esposto anche al punto 9 del presente provvedimento.

11. Il decimo motivo, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva, come successivamente integrato con il motivo aggiunto, è fondato.

Nel ritenere sussistente la recidiva, i giudici di merito non hanno considerato l'efficacia estintiva degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

Il Valle risulta gravato da un unico precedente costituito da una condanna alla pena di un anno di reclusione emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nel 2002.

Ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto, con conseguente estinzione di ogni effetto penale della condanna, qualora nel termine di cinque anni l'imputato non commetta un delitto della stessa indole.

Orbene, il precedente gravante sul Valle risale al 2002, mentre il reato oggetto del presente giudizio è stato commesso nel 2015, dunque ben oltre il quinquennio previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che gli effetti penali della suddetta condanna devono ritenersi estinti e non possono essere valorizzati ai fini della contestazione della recidiva.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato dell'unico precedente esistente a carico dell'imputato, costituito da una sentenza di applicazione della pena su richiesta

delle parti, comporta l'estinzione del relativo reato e dei connessi effetti penali, ivi compresa la rilevanza dell'illecito ai fini della contestazione della recidiva.

Tali conseguenze si producono *ipso iure*, senza necessità di una formale declaratoria da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 6, Sentenza n. 6673 del 29/01/2016, Rv. 266120 – 01 e Rv. 266119 – 01; più di recente, Sez. 2, Sentenza n. 994 del 25/11/2021, dep. 13/01/2022, Rv. 282515 – 02).

Il giudice di merito ha pertanto erroneamente ritenuto sussistente la recidiva contestata, in violazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere eliminata.

12. In conseguenza del venir meno della recidiva, residuando la sola aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219 legge fall., deve essere oggetto di nuova valutazione il giudizio di bilanciamento delle già riconosciute attenuanti generiche in termini di equivalenza con le aggravanti, rispetto al quale, peraltro, con l'undicesimo motivo era stata dedotta la mancanza di motivazione e, più in generale, l'eccessività della pena.

Nell'ambito di tale rinnovata valutazione il giudice del rinvio terrà altresì conto del ridimensionamento delle condotte distrattive già operato dai giudici di merito.

13. Dalle considerazioni che precedono deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva, che va pertanto esclusa, nonché al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 18/06/2026.

Il Consigliere estensore
Renata Sessa

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli